



*Consiglio Nazionale  
dell' Economia e del Lavoro*

---

**AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 707 POLVERINI, RECANTE NORME IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO, DI RAPPRESENTATIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DI EFFICACIA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'INTRODUZIONE DI DISPOSIZIONI SULLA COLLABORAZIONE DEI LAVORATORI ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 46 DELLA COSTITUZIONE, E C. 788 GRIBAUDO, RECANTE NORME SULL'ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO PRIVATI.**

**Camera dei deputati, XI Commissione  
- Lavoro pubblico e privato -  
martedì 14 gennaio 2020, ore 13.45**

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro gestisce da anni l'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, previsto dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936, art. 17. In considerazione del patrimonio informativo accumulato negli anni, a partire dal 2018 il CNEL ha inteso orientare la propria funzione all'esplorazione istituzionale, più sistematica e più organica, dell'universo della contrattazione collettiva in Italia, a partire dalle informazioni che emergono dalla propria banca dati. In tale ottica il CNEL, in collaborazione con l'INPS e d'intesa con il Ministero del lavoro, ha messo a punto un sistema unico di identificazione dei contratti di livello nazionale, finalizzato a definire, per ciascun ambito produttivo, il CCNL di riferimento in base all'estensione della platea di lavoratori coinvolti e al numero di datori di lavoro che dichiarano di applicarlo. Attraverso la struttura delle corrispondenze di codici, organizzata mediante quella che abbiamo definito "Anagrafe unica CNEL-INPS" (rispetto alla quale il Consiglio ha di recente esercitato



## *Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*

anche la propria iniziativa legislativa<sup>1</sup>), è oggi possibile risalire per ogni contratto depositato agli elementi identificativi delle discipline di tutela (campo di applicazione, soggetti stipulanti, decorrenze, settore produttivo e ambito merceologico come definito dall'ISTAT con i codici AtEco). Fra le possibilità applicative valutabili anche in termini di servizio pubblico, segnaliamo che tale struttura dell'Archivio rende possibile abbinare ciascun CCNL alla dimensione della rispettiva platea di riferimento, consentendo di individuare i CCNL più applicati in ciascun settore. In tale direzione è in corso di perfezionamento un accordo interistituzionale fra CNEL e CONSIP finalizzato a fornire supporto tecnico nella individuazione dei CCNL di riferimento nella disciplina degli appalti.

Dai dati ufficiali che emergono dall'Anagrafe unica si nota come negli ultimi anni si sia verificato un significativo incremento del numero di accordi nazionali depositati, tutti provenienti dai vari settori del lavoro privato. Il primo elemento che salta agli occhi è che solo una minima parte dei contratti censiti risulta essere siglato dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Molti accordi nazionali portano la firma di sindacati minori, poco noti al grande pubblico, che presentano sempre più spesso caratteristiche di multisettorialità. Ciò rende tali accordi applicabili trasversalmente e indistintamente a più ambiti produttivi<sup>2</sup>. La conseguenza di tale trasversalità consiste nel venir meno delle tradizionali linee di demarcazione che hanno segnato nel tempo i vari "mercati del lavoro" esistenti a livello di territori, di distretti o di filiera. Poiché attraverso gli accordi di contrattazione di primo e secondo livello sono disciplinati gli istituti che riguardano la qualità, la quantità, il costo e l'organizzazione del lavoro, viene a determinarsi una forma di competizione fra i diversi

---

<sup>1</sup> Disegno di legge a sensi dell'art. 99, comma 3, della Costituzione, recante norme per l'Adozione del codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro", DDL023\_27\_03\_2019, [https://cdpcnelblg01sa.blob.core.windows.net/documenti/2019/54b245ba-9bc1-4cc6-bd70-be761a9b41f8/STP\\_DDL\\_023%20CODICE%20UNICO%20CCNL.pdf](https://cdpcnelblg01sa.blob.core.windows.net/documenti/2019/54b245ba-9bc1-4cc6-bd70-be761a9b41f8/STP_DDL_023%20CODICE%20UNICO%20CCNL.pdf)

<sup>2</sup> CNEL, XX Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva, capp. 13, 14 e 15, e XXI Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva, capp. 14 e 15, dicembre 2018.



## Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

CCNL applicabili. In aggiunta, tale competizione diventa sempre più serrata, non solo all'interno dei settori produttivi, ma soprattutto nelle zone di confine, spesso non chiaramente definite, fra un settore e l'altro. Ciò alimenta, come purtroppo è dato con frequenza rilevare, il noto fenomeno del *dumping* contrattuale, che si esplicita in autentiche forme di concorrenza al ribasso esercitata spesso in danno del lavoratore.

I numeri del CNEL mostrano che, considerando i soli CCNL vigenti (perché rinnovati, oppure in attesa di rinnovo perché scaduti ma di fatto ancora in vigore), si sia passati dai 580 accordi nazionali censiti nel giugno 2013 ai quasi 900 del dicembre 2019<sup>3</sup>. Al 14 gennaio 2020 risultano depositati al CNEL 834 CCNL relativi ai lavoratori dipendenti del settore privato e 19 CCNL per i lavoratori dipendenti del settore pubblico<sup>4</sup>.

Nel settore privato a poco più della metà dei lavoratori dipendenti si applicano i CCNL del settore contrattuale distribuzione, terziario e servizi (36% del totale dei lavoratori, pari a circa 4,7 milioni di persone) e del settore contrattuale meccanico (18% del totale dei lavoratori, pari a circa 2.4 milioni di persone).

Tuttavia, nonostante il numero elevato di CCNL vigenti, la maggior parte delle imprese tende ad applicarne un numero ristretto. In tutti i settori contrattuali (tranne che nel settore poligrafici e spettacolo) i primi 3 CCNL maggiormente applicati coprono almeno il 70% dei lavoratori. Nel settore distribuzione, terziario e servizi (dove risultano vigenti 227 CCNL) i primi 3 maggiormente applicati coprono l'81% dei lavoratori. Nel settore meccanico risultano vigenti 37 CCNL, ma i primi 3 maggiormente applicati coprono addirittura il 98% dei lavoratori.

---

<sup>3</sup> CNEL, *Notiziario dell'archivio contratti*, n. 33, novembre 2019.

<sup>4</sup> Ad essi si aggiungono quattordici CCNL per i lavoratori parasubordinati e venticinque accordi economici collettivi che riguardano alcune categorie di lavoratori autonomi.



*Consiglio Nazionale  
dell'Economia e del Lavoro*

Nel complesso 39 CCNL su un totale di 834 (si tratta dei primi 3 CCNL maggiormente applicati in ciascuno dei 13 settori contrattuali) si applicano all'82% dei lavoratori. Ricordiamo che questi sono dati comunicati all'INPS dalle aziende tramite il flusso informativo *UNIEMENS*, relativi ai valori medi derivanti dalle dichiarazioni trasmesse nell'anno 2018.

Tab. 1 - CCNL del settore privato per macrosettore contrattuale vigenti al 14 gennaio 2020

macrosettore contrattuale	n° CCNL	n° lavoratori	%
A-AGRICOLTURA	53	49.417	0,4%
B-CHIMICI	26	530.964	4,1%
C-MECCANICI	37	2.362.515	18,3%
D-TESSILI	28	381.720	3,0%
E-ALIMENTARISTI	42	421.149	3,3%
F-EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO	73	712.265	5,5%
G-POLIGRAFICI E SPETTACOLO	41	283.094	2,2%
H-DISTRIBUZIONE TERZIARIO SERVIZI	227	4.704.634	36,4%
I-TRASPORTI	64	805.918	6,2%
J-CREDITO E ASSICURAZIONI	19	463.228	3,6%
K-AZIENDE DI SERVIZI	46	809.942	6,3%
T-ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI, SINDACATI	104	828.583	6,4%
V-CCNL PLURISETTORIALI, ALTRI E VARI	74	560.426	4,3%
<b>TOTALE</b>	<b>834</b>	<b>12.913.855</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: CNEL e INPS. Nota: il numero di lavoratori è un dato di fonte INPS (flusso informativo *UNIEMENS*) relativo al 2018 (media delle dodici rilevazioni mensili). Per l'agricoltura il dato è parziale, perché per alcune categorie di lavoratori sono utilizzati altri flussi informativi (DMAG).



Consiglio Nazionale  
dell'Economia e del Lavoro

Tab. 2 - Copertura in termini di lavoratori dei primi tre CCNL di ciascun settore contrattuale al 14 gennaio 2020

macrosettore contrattuale	n° CCNL	n° lavoratori	lavoratori nei primi 3 CCNL	
			n°	%
A-AGRICOLTURA	53	49.417	35.520	72%
B-CHIMICI	26	530.964	412.791	78%
C-MECCANICI	37	2.362.515	2.309.304	98%
D-TESSILI	28	381.720	279.347	73%
E-ALIMENTARISTI	42	421.149	356.352	85%
F-EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO	73	712.265	492.594	69%
G-POLIGRAFICI E SPETTACOLO	41	283.094	146.536	52%
H-DISTRIBUZIONE TERZIARIO SERVIZI	227	4.704.634	3.797.963	81%
I-TRASPORTI	64	805.918	645.573	80%
J-CREDITO E ASSICURAZIONI	19	463.228	409.755	88%
K-AZIENDE DI SERVIZI	46	809.942	568.692	70%
T-ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI, SINDACATI	104	828.583	649.195	78%
V-CCNL PLURISETTORIALI, ALTRI E VARI	74	560.426	548.077	98%
<b>TOTALE</b>	<b>834</b>	<b>12.913.855</b>	10.651.699	82%

Fonte: CNEL e INPS. Nota: il n° di lavoratori è un dato di fonte INPS (flusso informativo UNIEMENS) relativo al 2018 (media delle 12 rilevazioni mensili). Per l'agricoltura il dato è parziale, perché alcune categorie di lavoratori sono utilizzati altri flussi informativi (DMAG).

Questa progressiva frammentazione contrattuale ha pochi riscontri in ambito europeo. Correlativamente si assiste anche ad una moltiplicazione di associazioni firmatarie (sindacali e datoriali) di recente costituzione, a volte risultanti da fusioni o scissioni di altre preesistenti e dalla rappresentatività in molti casi circoscritta al settore produttivo di specifica competenza. Non si tratta, beninteso, di un fenomeno nuovo nel panorama delle relazioni industriali italiane: nuova è l'estensione che esso sta assumendo e che, almeno per quanto concerne la disponibilità di adeguati strumenti di monitoraggio, rende necessario l'approntamento di una strumentazione condivisa per una effettiva possibilità di misurazione.

In questa prospettiva è bene notare che ad oggi sussistono, nel nostro ordinamento, più sistemi di misurazione della



## *Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*

rappresentatività sindacale<sup>5</sup>. Per ciascun settore, infatti, sono stati nell'ultimo decennio sottoscritti protocollo e/o accordi volti a disciplinare tale misurazione, muovendo dal modello che fra il 2011 e il 2014 è maturato nel settore industriale. Il sistema di misurazione immaginato dalle parti sociali per l'industria rientra nel quadro di un assetto di relazioni industriali autodeterminato, sviluppato negli anni attraverso una serie di accordi interconfederali sfociati da ultimo nel cosiddetto Testo unico della rappresentanza del 10 gennaio 2014, riferito alle sole organizzazioni rappresentative dei lavoratori. Ad oggi risulta che le parti stanno gestendo le notevoli difficoltà applicative di tale accordo, dal momento che sono noti solo i dati associativi, e non anche quelli elettorali.

Questo stato dell'arte, che rischia di complicarsi ulteriormente, è il punto di arrivo di un sistema regolatorio, evolutosi dal dopoguerra, incentrato sul riconoscimento di una sorta di "sovranità" delle parti sociali, che ha comportato un sostanziale astensionismo legislativo e un corrispondente affidamento alle parti sociali del compito di disciplinare autonomamente il proprio assetto, le forme e i requisiti delle proprie rappresentanze e i relativi meccanismi di funzionamento. Alla voluta prudenza del legislatore nei confronti del sistema relazionale ha per contro corrisposto il riconoscimento di una sempre maggiore importanza, da parte dello stesso legislatore, del ruolo delle parti sociali in materia di lavoro. Gli interventi normativi susseguitisi negli ultimi anni in materia di politiche del lavoro hanno, infatti, assegnato uno spazio centrale al sistema delle relazioni industriali, delegando ad esso l'attuazione di pezzi importantissimi delle varie riforme che hanno avuto come obiettivo l'incremento della produttività e della competitività del sistema Paese. Riforme che, lo ricordiamo, hanno comportato anche l'erogazione a lavoratori e imprese, di cospicui finanziamenti a carico della collettività, come ad

---

<sup>5</sup> CNEL, *XX Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva*, dicembre 2018; dal cap. 15, in particolare, si evince che esistono oltre cento protocolli sulla misurazione della rappresentatività.



## Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro

esempio è il caso della defiscalizzazione dei premi di produttività e delle prestazioni di *welfare* aziendale.

Le grandi trasformazioni economiche e sociali intervenute negli ultimi anni a livello globale, con i conseguenti cambiamenti del contesto in cui le parti collettive si trovano ad operare, impongono di ripensare in profondità il funzionamento del sistema delle relazioni industriali nel nostro Paese, e il concetto stesso di rappresentanza. Ciò anche con riferimento all'urgenza di individuare criteri idonei a misurare la rappresentatività delle organizzazioni datoriali, in base a quanto convenuto nell'accordo interconfederale di marzo 2018 (cosiddetto Patto della fabbrica), il quale fra l'altro affida al CNEL la rilevazione dei cosiddetti "perimetri contrattuali" (cioè dei campi di applicazione dei CCNL) nonché l'individuazione dei criteri della rappresentatività datoriale e sindacale.

Il CNEL, nella sua funzione di alta consulenza istituzionale e in quanto soggetto costituzionale rappresentativo delle istanze delle parti sociali e delle categorie produttive, ha avviato da tempo una riflessione per contribuire al dibattito in corso e fornire al legislatore un quadro delle posizioni emerse.

Nel 2018 è stato aperto un tavolo di confronto sia sulla rappresentatività sindacale che su quella datoriale. Dal confronto emerge l'orientamento positivo del Consiglio rispetto all'adozione di uno strumento legislativo che, pur facendo riferimento ad accordi fra le parti, promuova la definizione di criteri stabili e oggettivi di riferimento. Un intervento normativo avrebbe l'effetto di superare le note incertezze derivanti dalla giurisprudenza che, nel corso del tempo, si è esercitata su una pluralità di indici. Tali indici sono generici e si prestano a decisioni fra loro contrastanti, che creano grave incertezza. Una prova è data dalle difficoltà di individuare le rappresentanze al CNEL, che si basano su indici incerti.

Per quanto concerne la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, è maturata da tempo fra le parti la scelta di adottare criteri di natura oggettiva e quantitativa in riferimento al dato associativo



*Consiglio Nazionale  
dell' Economia e del Lavoro*

delle organizzazioni e ai risultati elettorali conseguiti in occasione delle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende. Ciò consentirebbe di superare i criteri di accertamento della rappresentatività tradizionalmente adottati in sede giurisprudenziale, basati su una diffusa presenza nelle varie categorie professionali e sul territorio nazionale, sulla effettività e continuità delle attività di autotutela, sulla significatività della consistenza numerica e sulla effettiva partecipazione ai processi negoziali.

Il CNEL ha registrato un'ampia convergenza delle parti in esso rappresentate rispetto ai criteri fissati dal Testo Unico del 2014, secondo i quali risultano rappresentative le associazioni che hanno nella categoria o nell'area contrattuale una rappresentanza non inferiore al 5%, calcolata sulla media fra il dato associativo (numero di deleghe) e i voti ottenuti nelle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro. Al riguardo, il dibattito ha fatto emergere condivisione sull'opportunità di individuare ulteriori criteri per i settori produttivi dove le RSU hanno limitata diffusione, ad esempio la quantità e qualità delle vertenze trattate, la presenza e consistenza di strumenti di bilateralità. Dal dibattito emerge anche come le parti rivendichino una piena autonomia dal legislatore rispetto ad ambiti quali, soprattutto, l'organizzazione interna delle organizzazioni rappresentative, incluse le strutture decentrate, nonché le competenze in materia di contrattazione collettiva.

Sulla identificazione dei criteri di misurazione come emersi dal Testo Unico del 2014, nella versione aggiornata al 2017, il CNEL registra la non adesione da parte delle sigle sindacali non confederali. Fra queste si segnalano alcune recenti prese di posizione che, muovendo dal riconoscimento della intersettorialità come base di calcolo per la misurazione della soglia di rappresentatività, si spingono a ipotizzare l'introduzione di "indicatori di qualità contrattuale" fra i criteri idonei a determinare l'applicabilità o meno del contratto nazionale.





*Consiglio Nazionale  
dell' Economia e del Lavoro*

Per quanto riguarda la rappresentatività delle organizzazioni dei datori di lavoro, corre l'obbligo di ricordare in via preliminare che si tratta di una questione emersa solo di recente all'attenzione del dibattito pubblico, che scaturisce dalla diversificazione dei sistemi produttivi e dalla loro progressiva internazionalizzazione. Tali trasformazioni mettono in discussione la rappresentatività, sin qui data per acquisita, delle organizzazioni storiche nei vari settori. Nel disegno di legge Catalfo, in discussione al Senato (AS 658, art. 3), si fa riferimento ai criteri previsti per la designazione dei rappresentanti delle associazioni datoriali nei consigli delle Camere di commercio. Gli stessi criteri sono stati oggetto di approfondimento nel confronto sviluppatosi al CNEL, in particolare per quanto riguarda il numero delle imprese associate nell'ambito di ciascun settore, la percentuale degli occupati nelle imprese iscritte alle suddette associazioni, il numero dei lavoratori cui si applica il CCNL per ogni ambito produttivo, la quota di valore aggiunto prodotto dalle imprese iscritte alla organizzazione rispetto al valore aggiunto totale prodotto nel settore.

Nel corso del confronto le parti presenti al CNEL hanno voluto sottolineare che la definizione del peso specifico di ciascuno dei criteri richiamati dovrà essere loro esclusiva competenza.

Il dibattito ha inoltre consentito di affrontare il problema di come tener conto adeguatamente, sempre ai fini della rappresentatività datoriale, dell'importanza socio-economica delle organizzazioni nel tessuto di ciascun territorio, facendo emergere da parte di alcune organizzazioni l'esigenza di integrare - se non in qualche caso sostituire - i criteri citati con ulteriori indicatori, quali ad esempio l'erogazione di servizi afferenti al sistema della bilateralità, eccetto quelli di natura fiscale o commerciale.

Da ultimo si fa notare che rimane aperta la spinosa questione della definizione dei perimetri contrattuali, entro i quali andrebbe misurata la rappresentatività. L'ampio confronto svoltosi in sede CNEL ha portato alla luce la necessità di affidarne l'individuazione, nonché l'eventuale aggiornamento, ad accordi



*Consiglio Nazionale  
dell' Economia e del Lavoro*

interconfederali. Ciò anche alla luce delle risultanze emerse dall'attività di associazione, eseguita dal CNEL nell'ambito dell'Anagrafe unica, fra i CCNL depositati e i codici AtEco, la quale ha mostrato la notevole difficoltà di combinare, in modo chiaro e univoco, ciascun accordo di livello nazionale a un corrispondente settore merceologico<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Tale collegamento tra i codici identificativi di ciascun CCNL del settore privato e i codici delle attività produttive, che permette di connettere l'Archivio CNEL ai registri statistici ISTAT sull'occupazione e sulle retribuzioni, evidenzia a titolo di esempio che il campo di applicazione del CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (sottoscritto da FEDERMECCANICA, ASSISTAL, CONFINDUSTRIA, FIM CISL, CISL, FIOM CGIL, CGIL, UILM UIL, UIL) corrisponde a 206 codici AtEco. Parimenti, il campo di applicazione del CCNL delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sottoscritto da CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS corrisponde a ben 397 codici AtEco.



*Consiglio Nazionale  
dell'Economia e del Lavoro*

---

**Allegato alla Nota per l'Audizione presso la  
XI Commissione della Camera dei deputati  
14 gennaio 2020**

Si ritiene utile richiamare l'attenzione della Commissione sul disposto degli articoli 4 e seguenti della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (*Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*).

L'art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, descrive un *iter* destinato a produrre, quale atto finale, una serie di decreti del Capo dello Stato di nomina dei componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Per raggiungere questo obiettivo l'iter richiamato deve darsi carico di individuare le organizzazioni datoriali e sindacali aventi diritto di designare uno o più rappresentanti presso il CNEL.

Allo scopo, il Presidente del Consiglio, sentiti i ministri dei settori produttivi coinvolti, definisce un elenco delle organizzazioni "*maggiormente rappresentative*". Ciascuna organizzazione può proporre ricorso per la mancata inclusione nell'elenco, ricorso che, deve essere sorretto da adeguati motivi e fornire (comma 5, del citato articolo 4) "*...tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro*".

Con ciò si apre una fase interlocutoria tesa alla verifica, da parte della Presidenza del Consiglio, delle conclusioni dell'istruttoria che ha portato alla formazione dell'elenco provvisorio, sulla scorta di nuove informazioni e deduzioni prodotte dalle organizzazioni escluse in prima battuta.

Al termine di detta fase viene quindi assunta dalla Presidenza del Consiglio la decisione "*su deliberazione del Consiglio dei Ministri sentite le parti*".



## Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro

---

Una prima considerazione è che in mancanza di una compiuta disciplina sulla “maggiore rappresentatività” nel settore privato, le suddette procedure di accesso al CNEL forniscono un paradigma della “maggiore rappresentatività” che non è affatto limitato alla necessità di costituzione della Consiliatura del CNEL ma pone un criterio legale per la costituzione di una moltitudine di organi di livello nazionale e regionale.

Fanno riferimento a dette procedure tutte le disposizioni che hanno il fine di individuare interlocutori rappresentativi di interessi nel campo sociale e produttivo.

Si tratta di un criterio legale largamente diffuso ed utilizzato nella normativa, specie quando da essa discendono effetti di grande rilievo come ad esempio le norme attuative di politiche dell'UE (L.R. Liguria n. 23/2011, L.R. Marche 7/2011, decreti presidenziali FVG 140/2009, Lombardia 2327/2006, Abruzzo 722/2016 e moltissime altre) concernenti autorizzazioni ad operare quali centri di assistenza nel settore dell'agricoltura o dell'artigianato rese alle organizzazioni maggiormente rappresentative, rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in attuazione di atti comunitari che regolano le erogazioni dai fondi comunitari (Feaga, Feasr, Fse etc.).

Lo stesso dicasi della legislazione di attuazione di politiche statali previa deliberazione della Conferenza Stato Regioni concernenti, a titolo di esempio, progetti quadro, commercio su aree pubbliche, centri autorizzati di assistenza agricola, piani di intervento per l'artigianato, servizi alle imprese, apprendistato, attuazione del PSN, sicurezza sui luoghi di lavoro cui fanno riferimento “insiemi” di leggi regionali collegate a norme statali. In tutti questi casi la rappresentanza in CNEL è *conditio sine qua non* per l'ammissione delle Organizzazioni di categoria ai tavoli operativi cui è demandato un ruolo determinante per l'attuazione degli interventi oggetto delle politiche pubbliche.

In altri casi la rappresentanza presso il CNEL costituisce titolo di legittimazione, anche processuale, delle Organizzazioni, come ad esempio per le elargizioni alle vittime dell'estorsione e dell'usura, che possono essere richieste, per i loro iscritti, dalle (sole) Organizzazioni rappresentate in CNEL (art. 13 L. 23/02/1999, n. 44) e ancora per la legittimazione ad



*Consiglio Nazionale  
dell' Economia e del Lavoro*

---

---

agire delle associazioni in materia di libertà di impresa, legittimazione condizionata alla rappresentanza in atto nel Cnel o, infine, la speciale legittimazione di cui al d.lgs. 231/2002.

Moltissime sono le disposizioni che subordinano alla inclusione dell'Organizzazione nella compagine CNEL, l'abilitazione a promuovere e istituire centri di assistenza come i CAF, i CAA, CSL, CAIT, PFA ecc. (v. delibere di giunta Abruzzo 40/2012, e 216/2013, Lombardia 8-10710/2009, Marche 556/2011, d.lgs. 241/1997 a titolo esemplificativo) ed anche alla individuazione dei distretti produttivi (Abruzzo 5/2011, Puglia L.R. 23/2007).

Vi sono poi i contributi diretti alle Organizzazioni, in quanto rappresentative dove la rappresentatività è accertata sempre con riferimento al CNEL (L.R. Sardegna 3/2008 e del. giunta 43/2014, Veneto 2930/2003, Calabria 56/2013, D.D. Reg. Lombardia 2705/2012, D.L. 225/2010) mentre per tutte (e sole) le Organizzazioni rappresentate in CNEL, o loro affiliate, i contributi sindacali possono formare oggetto di ritenuta INPS sul pagamento delle pensioni degli iscritti.

Tra i numerosi insiemi di norme che fondano sull'appartenenza al CNEL l'attribuzione di prerogative vi è quello della partecipazione a organismi regionali (consulta regionale ordini professionali, Commissione provinciale dell'artigianato, Commissione regionale dell'immigrazione extracomunitaria, Osservatorio regionale del commercio, Consorzi di bonifica, Osservatorio regionale sulla cooperazione agroalimentare, Commissione regionale per l'artigianato, Consulta delle attività produttive, Commissioni per i beni e le attività culturali etc.) ovvero statali (C.I. per le provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili, l. 240/1981, Consiglio generale degli italiani all'estero, L. 368/1989, Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione, Conferenza nazionale del turismo, Filiera del legno, Comitato sulla sicurezza alimentare, a titolo non esaustivo).